

dossier

XIX Legislatura

Marzo 2026

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Atto del Governo n. 390



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 341



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 450

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN RELAZIONE A PARTICOLARI FUNZIONI DELLE FORZE ARMATE	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 7 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA.....	- 7 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	390
Natura dell'atto:	Schema di regolamento ministeriale
Titolo:	Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Riferimento normativo:	articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto ministeriale¹ in esame reca modifiche al DPR n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) con riguardo alle relative disposizioni concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento è adottato, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si evidenzia che l'articolo 184, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) prevede che la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, si applichi alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da queste svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare (comma 1). I suddetti limiti ed esigenze sono individuati con regolamento emanato nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto legislativo n. 81 del 2008 (comma 2) che, a tal fine, rinvia all'adozione di un decreto ministeriale da emanare ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. La disposizione da ultimo citata, nello specifico, prevede che con decreto ministeriale, nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, ovvero con decreto interministeriale per materie di competenza di più ministri, possano essere adottati regolamenti quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Il provvedimento - composto di 2 articoli - è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 2 una clausola di neutralità finanziaria.

¹ Il citato decreto è adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione a particolari funzioni delle Forze armate

Le norme modificano il decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) al fine di ridefinire gli ambiti delle attività e dei luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e la ripartizione della competenza sull'emanazione di direttive e sul coordinamento in materia di antinfortunistica e di prevenzione, in ragione della specificità delle funzioni delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa del Ministero della difesa. In particolare, le disposizioni:

- inseriscono la lettera *cc-bis*) all'articolo 89, comma 1, che definisce le attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa. La novella prevede che il Capo di stato maggiore emani, per l'area tecnico-operativa della difesa, direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordini le relative attività negli ambienti di lavoro, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore [comma 1, lettera *a*)];
- modificano l'articolo 105-*ter*, comma 1, lettera *m*), che attribuisce al Segretario generale della difesa il compito di emanare direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e di coordinare le relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, nel rispetto e in attuazione della vigente normativa di settore. La modifica circoscrive tali competenze alla sola area tecnico-amministrativa della difesa [comma 1, lettera *b*)];
- sostituiscono integralmente il comma 4 all'articolo 252, recependo quanto sopra disposto in merito alla ripartizione di competenze tra il Capo di Stato maggiore e il Segretario generale della difesa in merito all'emanazione delle direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione. Si prevede infatti che gli uffici dello Stato maggiore e del Segretariato generale della difesa, preposti all'espletamento delle funzioni di emanazione delle direttive in oggetto, assicurino, per le rispettive aree di competenza, il coordinamento delle strutture di vertice [comma 1, lettera *c*)];

La relazione illustrativa chiarisce che attualmente i profili di interesse nel settore dell'antinfortunistica e della sicurezza del personale delle Forze armate sono sempre di più quelli connessi a impieghi del personale militare in contesti operativi, emergenziali e addestrativi all'estero e in Patria, la cui specifica

trattazione, per la loro natura indubitabilmente specialistico-operativa, risulta *ictu oculi* più correttamente attestabile nell'Area tecnico-operativa piuttosto che in quella tecnico-amministrativa. Affinché il disposto normativo risponda in modo più aderente a tale cristallina esigenza e, in piena coerenza con la specificità e unicità della funzione delle Forze armate, appare indispensabile l'attribuzione all'area tecnico-operativa, per la parte di specifica pertinenza, delle funzioni di *policy* in materia antinfortunistica e di sicurezza del personale militare, della potestà di definizione delle relative disposizioni di tutela tecnico-militare, nonché delle conseguenti attività di costante informazione, formazione e addestramento del personale. Tale obiettivo, in un contesto di complessivo e coordinato adeguamento regolamentare, è conseguito apportando le opportune modifiche agli articoli 89, 105- *ter* e 252 del TUOM, in modo da attestare le competenze di cui trattasi sul Segretariato generale per l'Area tecnico-amministrativa e sul Capo dello Stato maggiore della difesa per quella tecnico operativa;

- inseriscono le lettere *a-bis*) e *a-ter*) all'articolo 253, comma 4, che disciplina le definizioni di attività e luoghi in cui vigono particolari norme di tutela tecnico-militari. La novella prevede che non si intendano come luoghi di lavoro le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali ovvero addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all'estero, con l'impiego di assetti operativi delle Forze armate [comma 1, lettera *d*]).

Gli obblighi relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro² si intendono adempiuti se:

- le attività e le operazioni ivi espletate sono condotte nel rispetto di espresse disposizioni tecnico-militari a tutela della salute e della sicurezza coerentemente con le funzioni e le finalità istituzionali della specifica missione [comma 1, lettera *d*), capoverso lettera *a-bis*), n. 1)];
- il personale è addestrato sulle tecniche e sulle procedure applicabili in relazione ai possibili eventi, all'urgenza e alla complessità delle attività necessarie allo svolgimento della missione assegnata, in modo da assicurare il contemperamento fra la valutazione della personale esposizione al pericolo con l'esigenza di salvaguardare la protezione propria, degli altri operatori e di quanti sono presenti nell'area di operazioni [comma 1, lettera *d*), capoverso lettera *a-bis*), n. 2)];
- le attrezzature, i mezzi e i sistemi utilizzati, anche complessi, sono adeguati, idonei e conformi alle vigenti disposizioni di sicurezza [comma 1, lettera *d*), capoverso lettera *a-bis*), n. 3)].

Nei casi in cui coopera personale che non ha rapporto di impiego o di servizio con il Ministero della difesa, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza restano in capo ai relativi datori di lavoro, fermo restando il necessario coordinamento tra le parti [comma 1, lettera *d*), capoverso lettera *a-ter*)].

² Di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 81 del 2008, che pone in capo al datore di lavoro obblighi non delegabili riguardo alla valutazione dei rischi.

La **relazione tecnica** afferma che tutte le modifiche e le integrazioni recate dal presente provvedimento sono finanziariamente neutre, giacché sono connotate da carattere esclusivamente ordinamentale, senza, peraltro, mai incidere sugli assetti organici del personale, né di livello dirigenziale, né di livello non dirigenziale. Nessuna incidenza, inoltre, è riscontrabile sul numero, sugli assetti organizzativi o sulla configurazione degli attuali organismi competenti della Difesa. A ciò si aggiunga che le funzioni ripartite con le modifiche di cui all'articolo 89, comma 1 [che prevede l'inserimento della lettera *cc-bis*] in materia di emanazione, per l'Area tecnico-operativa della difesa, di direttive in materia di antinfortunistica, di prevenzione e di coordinamento delle relative attività e all'articolo 105-ter, comma 1, lettera *m*), relativo alle medesime funzioni nell'ambito dell'Area tecnico-amministrativa del Dicastero, continuano ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza recare in alcun modo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ripartiscono nell'ambito del Ministero della difesa la competenza ad emanare direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione tra il Segretario generale, a cui la legislazione vigente attribuisce la competenza nella sua interezza, e il Capo di stato maggiore. In particolare, le direttive riferite all'area tecnico-amministrativa restano di competenza del Segretario generale, mentre quelle relative all'area tecnico-operativa sono trasferite al Capo di stato maggiore. La relazione tecnica afferma che le funzioni in oggetto continueranno a essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza recare in alcun modo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Viene infine previsto che non si intendono come luoghi di lavoro le aree in cui si svolgano attività operative, emergenziali ovvero addestrative, comprese le unità navali, in territorio nazionale e all'estero, con l'impiego di assetti operativi delle Forze armate. In tali aree, gli obblighi relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro si intendono adempiuti al verificarsi di specifiche condizioni.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 2

Clausola di invarianza finanziaria

La norma prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica non considera la norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita ai sensi della quale dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel segnalare che il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, cui il provvedimento in esame apporta talune limitate modificazioni, già reca all'articolo 1126, comma 1, una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale l'Amministrazione della difesa provvede all'adempimento dei compiti attribuiti dal medesimo Testo unico con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione in commento.